

## ***Contratto di collaborazione occasionale***

### **TRA**

La Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, di seguito chiamata "committente", con sede legale in Roma, Piazza Bartolomeo Romano, n. 8 - 00154 Roma, nella persona del rappresentante legale prof. Luca Aversano, nato a nato a Salerno il 21/03/1968 residente in Roma Via Pescaglia n.14, 00146.

### **E**

IL sig. Andrea Rabbito, di seguito denominato "collaboratore", nato a Catania (CT) il 19/02/1978 domiciliato a Catania in Piazza Duca di Genova n18, 95131 CF RBBNDR78B19C351B

### **PREMESSO**

- che la Fondazione ha esigenza di affidare l'incarico di docenza per la realizzazione del progetto "Vite in musica", realizzato con il contributo del MIBACT.
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di affidare l'incarico di cui sopra per l'importo di DUECENTO euro;
- che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- che la committente e il collaboratore dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile e dell'art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 917/86;
- che la committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione;

Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. La Fondazione incarica il Sig. Andrea Rabbito, il quale accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto la docenza. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione secondo le indicazioni della committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto;
2. La prestazione del collaboratore avrà inizio e termine il giorno 5 marzo 2021.
3. Quale compenso per le prestazioni oggetto del presente contratto la Fondazione corrisponderà un compenso lordo di euro DUECENTO dal quale sarà dedotta la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% (come previsto dall'art. 25, primo comma, del D.P.R. 600 del 1973). Il compenso non è imponibile

IVA ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.


4. Il compenso sarà corrisposto entro 60 giorni dal termine del contratto;
5. L'incarico conferito con il presente contratto potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienza contrattuale, la quale avrà come conseguenza il recesso immediato.
6. Fatto salvo quanto scritto sopra, nel caso di interruzione anticipata del contratto, la parte che riceve la disdetta ha facoltà di pretendere dall'altra parte, una penale pari al 10% del compenso stabilito al punto 3.
7. Il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le normative vigenti in materia.

**E' obbligo del collaboratore comunicare alla Fondazione, all'inizio del rapporto di cui al presente contratto e, tempestivamente, durante il suo svolgimento, il superamento o meno del limite di reddito pari a euro 5.000,00.**

Roma 16/12/20

Il Presidente della Fondazione

*Prof. Luca Aversano*



Prof. Andrea Rabbito

